

CONVENZIONE

“per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla gestione delle domande presentate dai soggetti pubblici ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”

TRA

il **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

E

l’Ancitel S.p.A. (di seguito per brevità denominata ‘Ancitel’), **in qualità di società di servizi per i Comuni dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani** – con sede in Roma, via dell’Arco di Travertino n. 11, 00178, Cod. Fis.07196850585 e P. IV A. 01718201005, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Stefano De Capitani, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2015;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e norme attuative;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante *“Disposizioni in campo ambientale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, con il quale è stato adottato il *“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”*;

- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il *“Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 avente per oggetto l’*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa *“Programma di interventi concernente la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall’amianto negli edifici scolastici”*, sottoscritto il 31 maggio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diretta collaborazione”* di cui al D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, che all’articolo 5 individua la *“Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque”* e le sue funzioni di competenza in materia di *“funzionamento e sviluppo dei sistemi per l’informazione geografica e la geolocalizzazione nonché assolvimento dei compiti connessi all’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 38 del 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 21 marzo 2016, Reg. 1 Fog.653, con il quale è stata emanata la Direttiva generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO** che la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed è interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello statuto della Sogesid S.p.A., la stessa svolge, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTA** la nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, con la quale la Commissione Europea ha riconosciuto la Sogesid S.p.A. quale organismo *in house providing* del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" introdotto dall'art. 3 punto 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non partecipando a procedure di evidenza pubblica per ottenere in affidamento la realizzazione di attività, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12 paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 13 novembre 2015;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire supporto operativo ed assistenza tecnica qualificati;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A., emanato con decreto ministeriale n. 0000013 del 22/01/2015, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2015 (Reg. n. 1, Fog. n.752);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Foglio n. 753), volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

CONSIDERATO che in data 2 luglio 2015 è stato sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Sogesid S.p.A. un Protocollo di azione e vigilanza collaborativa finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti e che è stata richiesta la prosecuzione del predetto Protocollo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" e, in particolare, l'articolo 56 concernente "*Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto*";

VISTO l'articolo 56, comma 7 della sopra citata legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni

contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 17,572 milioni di euro per il triennio 2016-2018 (di cui 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018);

CONSIDERATO che il predetto fondo è volto a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 56, comma 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 stabilisce che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

VISTO il comma 8 del disposto normativo sopra esplicitato, il quale stabilisce che alla copertura degli oneri del predetto fondo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, n. 246, emanato ai sensi del citato articolo 56, comma 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

CONSIDERATO che il suddetto decreto adotta le disposizioni relative: alle modalità e termini per la concessione dei finanziamenti a seguito delle domande presentate dai soggetti pubblici al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; ai criteri di priorità per la scelta degli interventi; alle modalità di erogazione dei finanziamenti; alle cause di revoca dei finanziamenti e alle relative procedure di recupero;

CONSIDERATO che, pertanto, i competenti uffici del Ministero hanno il compito di gestire le domande presentate dai soggetti pubblici per la concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto;

ATTESA la necessità, rispetto allo scenario prefigurato, di supportare il Ministero nei suddetti adempimenti, anche attraverso la realizzazione di una piattaforma web che consenta al Ministero di agevolare la gestione delle domande e ottimizzare le procedure amministrative circa le fasi di riconoscimento o diniego dei finanziamenti;

CONSIDERATO che tale piattaforma informatica potrà essere realizzata utilizzando l'impianto metodologico e funzionale del sistema già definito nell'ambito della Convenzione per la realizzazione del "*Sistema per la gestione delle istanze presentate dalle imprese ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, ed alla relativa geo-localizzazione*", sottoscritta in data 19 luglio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A.;

CONSIDERATO che le iniziative sopra esplicitate si incardinano tra gli obiettivi previsti dall'Addendum all'Accordo del 31 marzo 2015, sottoscritto tra Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. in data 19 maggio 2016, con il quale è stata estesa la collaborazione tra le Parti ai fini della identificazione di strumenti di *governance* e proposte operative in materia di progettazione e gestione di sistemi informativi sulle tematiche ambientali, garantendo la loro georeferenziazione e condivisione con il Geoportale Nazionale;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A è dotata di una consolidata rete di rapporti e contatti con gli enti locali nonché di specifica esperienza nello scambio di dati tra gli enti locali stessi e le pubbliche amministrazioni centrali, che costituiscono strumenti privilegiati per facilitare il dialogo e la cooperazione tra i medesimi attori;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. ha una esperienza consolidata e riconosciuta in campo ambientale per progetti a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella condivisione dei dati territoriali detenuti a vario titolo dai soggetti privati e pubblici (es. proponenti, comuni) e nella gestione della procedura amministrativa-contabile degli interventi realizzati con fondi pubblici;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A conferirà gratuitamente nella cooperazione oggetto del presente atto, il know how acquisito nella gestione dei flussi di rilievo nazionale di istanze e dati tra beneficiari e articolazioni dell’amministrazione centrale, quali la realizzazione di sistemi infrastrutturali in grado di gestire via web l’intero processo dell’istanza per ottenere i bonus energia elettrica, gas e clienti domestici disagiati (SGate - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) e il bonus idrico della Regione Puglia (Sistema per la gestione del Bonus idrico per la Regione Puglia);

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. è dotata di competenze di dominio e tecniche nella realizzazione di piattaforme web integrate e multifunzionali nonché di professionalità che la rendono capace di interagire con una pluralità di attori istituzionali, in diversi ambiti di intervento, grazie alla sua capacità di valorizzare le esperienze locali e di coinvolgere trasversalmente l’intera rete dei Comuni italiani;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A conferirà gratuitamente nella collaborazione di cui alla presente Convenzione, la propria consolidata metodologia di sviluppo di piattaforme integrate con i servizi di comunicazione e assistenza verso gli enti utilizzatori e coinvolti dalle diverse iniziative istituzionali, allo scopo di conseguire il massimo coinvolgimento della platea dei soggetti istituzionali di riferimento;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. è una società per azioni, con propria autonomia giuridica, soggetta alla direzione e controllo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che ne designa interamente gli organi d’amministrazione e di controllo contabile;

TENUTO CONTO che Ancitel S.p.A., come confermato dal suo legale rappresentante con mail del 18/05/2016 è stata istituita per soddisfare specificatamente esigenze d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, del sistema delle autonomie locali, rivolgendo i propri servizi agli Enti della pubblica amministrazione locale e centrale, i quali ne finanziano pertanto in modo maggioritario l’attività e che pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, può essere definita quale “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopradetto, il rapporto tra Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. ricade nella fattispecie prevista e disciplinata dal punto 6 dell’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sussistendo i presupposti in quanto: a) la cooperazione tra Ancitel e Sogesid è finalizzata a realizzare delle attività a favore degli Enti Pubblici, ivi compresi gli Enti locali nell’obiettivo comune di agevolare il conseguimento della bonifica e messa in sicurezza di siti di propria competenza fornendo agli enti pubblici una componente web per la presentazione della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse pubblico come si evince dalle premesse; c) le attività realizzate in esecuzione della presente cooperazione non sono rivolte al mercato ma costituiranno il presupposto per la realizzazione di attività

istituzionali volte alla realizzazione di interventi di bonifica degli edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto;

VISTE le competenze tecnico - scientifiche in campo ambientale maturate dalla Sogesid S.p.A., con particolare riferimento agli interventi di bonifica di siti contaminati;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 19/10/2016, il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, richiamando le attività da svolgersi in attuazione del decreto 21 settembre 2016, n. 246 - emanato ai sensi del citato articolo 56, comma 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - ha richiesto alla Sogesid S.p.A. di predisporre di concerto con Ancitel S.p.A., nelle more della registrazione del suddetto decreto, una proposta di sviluppo della piattaforma informatica ed assistenza tecnica, a supporto della Direzione;

CONSIDERATO che in riscontro alla sopra citata richiesta la Sogesid S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Generale, con nota prot. U-05052 del 26/10/2016, la proposta progettuale predisposta con Ancitel S.p.A. finalizzata a supportare il Ministero negli adempimenti derivanti dall'attuazione del decreto ministeriale 21 settembre 2016, n. 246;

CONSIDERATO che la predetta proposta, del valore complessivo di € 516.668,52 I.V.A. inclusa, prevede:

- la realizzazione, entro la fine del 2016, di una piattaforma informatica per la presentazione da parte dei soggetti pubblici delle progettazioni preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto, per un importo di € 90.608,18 I.V.A. inclusa;
- le ulteriori attività di supporto, da assicurare nell'annualità 2017, per la gestione delle domande ai fini della concessione dei finanziamenti, per un importo di € 426.060,34 I.V.A. inclusa;

CONSIDERATO che la Società, con comunicazione prot. U-05264 del 07/11/2016, ha trasmesso alla Direzione Generale la proposta progettuale relativa alle annualità 2016/2017 che ottimizza – ad invarianza di importo finanziario – la decorrenza delle attività sul 2016, con inizio previsto a partire dalla metà del mese di novembre 2016;

VISTA la comunicazione del 07/11/2016 con la quale la Direzione Generale, nel rappresentare l'avvenuta registrazione del decreto ministeriale 21 settembre 2016, n. 246, ha richiesto alla Società di predisporre l'atto convenzionale funzionale all'avvio delle attività richieste;

CONSIDERATO che le attività specialistiche oggetto del presente atto risultano strettamente interdipendenti e funzionali a tutte le conseguenti fasi di esecuzione del decreto 21 settembre 2016, n. 246;

CONSIDERATO che la proposta progettuale relativa alle annualità 2016/2017 predisposta da Sogesid S.p.A. con Ancitel S.p.A., del valore complessivo di € 516.668,52 I.V.A. inclusa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto allegato tecnico;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e la Sogesid S.p.A. in data 4 agosto 2016, avente per oggetto l'assistenza specialistica fornita dalla Società negli ambiti di competenza della Direzione medesima;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività sarà garantita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a valere sulla Missione 18, Programma 12, Esercizio Finanziario 2016, cat. 21, capitolo di bilancio 7518, PG 1;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 e s.m.i., recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. In forza del presente atto, la Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. si impegnano a garantire le attività di supporto tecnico-specialistico che consentano di agevolare la gestione delle domande e ottimizzare le procedure amministrative circa le fasi di riconoscimento o diniego dei finanziamenti destinati alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, n. 246, citato nelle premesse.
2. La Sogesid S.p.A. assicurerà il coordinamento tecnico delle attività anche avvalendosi delle competenze specialistiche, territoriali e funzionali di Ancitel S.p.A in considerazione della collaborazione formalizzata di cui alle premesse, nei termini esplicitati agli articoli successivi.
3. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico – che verranno svolte nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale - vengono precisate nei documenti tecnici concernenti la realizzazione della “*Componente web per la presentazione della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto*” (annualità 2016) e il “*Supporto alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto*” (annualità 2017), di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e documento tecnico)

1. I documenti tecnici riportati in allegato, contengono in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all’articolo 2; b) l’organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, per far fronte alle specifiche esigenze organizzative funzionali all’attuazione degli ambiti di intervento di cui al presente articolo, potrà avvalersi di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la

qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid S.p.A. in merito all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto.

3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Direzione Generale, che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il documento tecnico di cui al comma 1.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine il 31 dicembre 2017.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dalla Direzione Generale che ne valuta le motivazioni.

Articolo 5

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a complessivi € 423.498,80 (euro quattrocentotremilaquattrocentonovantotto/80) oltre IVA al 22% per un totale di € 516.668,52 (euro cinquecentosedicimilaseicentosessantotto/52).
2. La ripartizione delle attività tra Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. viene dettagliata nei Piani economico-finanziari allegati ai documenti tecnici di cui all'articolo 3. In particolare:
 - a) le attività di competenza della Sogesid S.p.A sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 191.205,26 più IVA al 22% per un totale di € 233.270,41 sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro, richiamata nelle premesse;
 - b) le attività realizzate da Ancitel S.p.A sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 232.293,54 più IVA al 22% per un totale di € 283.398,11.
3. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid S.p.A. si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a costituire - entro dieci giorni dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti - un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ad € 9.560,26 (euro novemilacinquecentosessanta/26), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.
4. La copertura finanziaria della presente Convenzione viene assicurata a valere sulla Missione 18, Programma 12, Esercizio Finanziario 2016, cat. 21, capitolo di bilancio 7518, PG 1.
5. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. provvederanno a predisporre relazioni trimestrali sulle attività di rispettiva competenza realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
6. Il pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo di cui al comma 2, lettera a) avverrà con cadenza trimestrale, attraverso la presentazione di fatture elettroniche relative alle attività svolte di competenza.

7. Per l'erogazione del corrispettivo di cui sopra, la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito su c/c bancario indicato in fattura.
8. Il versamento ad Ancitel S.p.A delle quote di propria spettanza, calcolate in conformità del tariffario applicato, avverrà sulla base della seguente procedura:
- Ancitel S.p.A trasmette con nota formale alla Sogesid S.p.A. (e p.c. alla Direzione Generale) la Relazione trimestrale sulle attività svolte - contenente sia lo stato avanzamento lavori che la rendicontazione delle spese sostenute - richiedendo lo svincolo per il pagamento. Tale nota dovrà essere accompagnata da una lettera di attestazione da cui risulti:
 - ✓ che l'importo addebitato corrisponde all'applicazione dei profili tariffari approvati e giustificati dai documenti di timesheets o da fatture;
 - ✓ il regolare adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali a norma di legge effettuati nel periodo rendicontato;
- Ancitel S.p.A., a corredo della suddetta nota, dovrà altresì trasmettere:
- ✓ fogli di lavoro mensili (timesheets) da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente/collaboratore con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascuna risorsa e controfirmati dai funzionari responsabili;
 - ✓ prospetto del calcolo del costo giornaliero effettivo incluso dei costi indiretti.
- Sogesid S.p.A. comunica formalmente, in qualità di coordinatore e responsabile delle attività, lo svincolo per il pagamento ad Ancitel S.p.A. (e p.c. alla Direzione Generale);
 - successivamente Ancitel S.p.A. emetterà la fattura elettronica intestandola alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585;
 - la Direzione Generale provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, mediante accredito su c/c bancario indicato nella fattura medesima.
9. Ancitel S.p.A si impegna a mantenere presso la propria sede i giustificativi di spesa in originale connessi alle fatturazioni di cui al comma 8 per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'Atto convenzionale, mettendoli a disposizione della Direzione Generale e della Sogesid S.p.A., qualora richiesto.

Articolo 6

(Nomina dei responsabili)

1. Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque è individuato quale soggetto Responsabile del presente atto.
2. Al Responsabile spettano il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente atto, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente e Amministratore Delegato della Società.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7

(Obblighi delle Parti)

1. La Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione della Direzione Generale tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i contenuti e i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A. né da Ancitel S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. si impegnano altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 8

(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potranno stipulare, nell'ambito delle attività di competenza previste dal presente atto, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. sono, a tutti gli effetti, gli unici e soli responsabili nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente atto, anche nel caso in cui dovessero avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. sollevano la Direzione Generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente atto.

Articolo 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. si impegnano a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10

(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Direzione Generale, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 11

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente atto, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Segretario Generale che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione Generale, la Società e Ancitel S.p.A. si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12

(Controversie e Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Roma,

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Dott.ssa Gaia Checcucci

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Marco Staderini

Ancitel S.p.A.
Il Legale Rappresentante e Amministratore Delegato
Dott. Stefano De Capitani

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.